

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA LOTTA ALLA PALMA DI FORTUNE

Risoluzione municipale no. 411/2026, dell'11 maggio 2026

Il Municipio di Gambarogno

Richiamato l'art. 192 LOC e la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), l'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA)

ORDINA

Art. 1 – Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la lotta contro la "trachycarpus fortunei" (di seguito "Palma di Fortune") sul territorio comunale, una specie vegetale con una notevole capacità riproduttiva che potrebbe compromettere l'integrità degli ambienti naturali, sia pregiati che comuni.

Art. 2 – Definizione

La Palma di Fortune è un organismo alloctono invasivo ai sensi dell'OEDA e del relativo allegato, per la cui messa in commercio ai fini dell'utilizzazione diretta nell'ambiente è vietata.

Art. 3 – Provvedimenti

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

² In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi e avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, la valutazione della problematica, la determinazione delle necessarie misure e - se del caso - la messa in campo di provvedimenti mirati.

³ Al privato è fatto obbligo di eseguire annualmente la manutenzione delle proprie palme tramite il taglio delle infiorescenze prima della fruttificazione e il corretto smaltimento degli scarti. Nel caso d'impedimento nella rimozione delle infiorescenze, la palma dev'essere abbattuta.

⁴ Al privato specificatamente individuato che omette l'obbligo di regolare mondatare delle infiorescenze viene notificata l'ingiunzione di eseguire, a proprie spese, i necessari provvedimenti volti a contrastare la diffusione della palma. In caso di ripetuta inadempienza, dopo diffida, il Municipio si riserva il diritto d'intraprendere provvedimenti sanzionatori proporzionati alla gravità.

⁵ In casi particolari, giustificati da motivi tecnici, organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Art. 4 – Divieti

È vietato lo smaltimento delle parti fruttifere nel compostaggio domestico.

Art. 5 – Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.00 ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC, riservate le Leggi speciali.

² Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 6 – Pubblicazione ed entrata in vigore

¹ La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a decorrere dal 21 maggio 2026, per un periodo di 30 giorni ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

² Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



avv. G. Della Santa



La Vice Segretaria



A. Laffranchini Del Torchio

Magadino, 18 maggio 2026